



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DIRINDIN, MIRABELLI, ALBANO, ANGIONI, BAROZZINO, BERTUZZI, BIANCO, BORIOLI, BROGLIA, CALEO, CANTINI, CARDINALI, CASSON, COCIANCICH, COLLINA, CORSINI, CUCCA, CUOMO, D’ADDA, DALLA ZUANNA, DE BIASI, DI GIORGI, Stefano ESPOSITO, FABBRI, FAVERO, Elena FERRARA, FORNARO, GATTI, GIACOBBE, GINETTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, LUCHERINI, LUMIA, MANASSERO, Mauro Maria MARINO, MATURANI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MORGONI, MUCCHETTI, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PARENTE, PEGORER, PETRAGLIA, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, PUPPATO, ROMANO, SANGALLI, SANTINI, SOLLO, SONEGO, SPILABOTTE, TOCCI, TURANO, URAS, VALDINOSI, VALENTINI, ZANONI e ZAVOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 2015

Istituzione dell’attestato di «testimone della memoria storica» in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso e degli atti di terrorismo

ONOREVOLI SENATORI. – Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera – coordinamento di oltre 1500 associazioni, gruppi, scuole, realtà di base, impegnate per costruire sinergie politico-culturali e organizzative capaci di diffondere la cultura della legalità – ha affermato che «fare memoria è un impegno, un dovere che sentiamo di dover rendere a quanti sono stati uccisi per mano delle mafie, un impegno verso i familiari delle vittime, verso la società tutta ma, prima ancora, verso le nostre coscienze di cittadini, di laici e di cristiani, di uomini e donne che vivono il proprio tempo senza rassegnazione» e che «non possiamo limitarci a ricordare, per quanto il nostro dovere sia di non dimenticare. Dobbiamo trasformare la memoria in impegno, denuncia, testimonianza, cambiamento (...)».

Per dare seguito a queste importanti parole e promuovere la cultura della legalità, il presente disegno di legge prevede che le

vittime di reati di tipo mafioso, degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché i familiari superstiti possano ottenere un attestato di «testimone della memoria storica» rilasciato dal Ministero dell'interno. Al possesso dell'attestato consegue il diritto per i dipendenti pubblici di fruire di permessi lavorativi straordinari nella misura massima di cento ore annue per la partecipazione alle iniziative intraprese sui temi della memoria storica e dell'impegno contro le mafie e il terrorismo.

In questo modo le vittime dei reati di tipo mafioso e i loro familiari hanno la possibilità di essere testimoni della memoria storica sui fatti di mafia e di terrorismo.

Come ha ricordato Don Ciotti, esiste una responsabilità verso le vittime innocenti e i loro familiari, che è quella non solo di far rivivere le loro storie, valorizzando l'impegno e la memoria storica, ma anche quella di ricostruire percorsi di verità.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Le vittime dei reati di tipo mafioso, degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché i familiari superstiti, possono richiedere un attestato di «testimone della memoria storica» al Ministero dell'interno.

2. Per il personale appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il possesso dell'attestato dà diritto alla concessione di permessi straordinari di lavoro, retribuiti e soggetti a recupero, nella misura massima di cento ore annue individuali, al fine di effettuare interventi pubblici di ricordo e di testimonianza in memoria storica nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università del territorio nazionale. I permessi sono concessi, fatte salve le esigenze organizzative degli uffici di appartenenza, per:

a) la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento propedeutici all'intervento educativo nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università;

b) la partecipazione a incontri, assemblee, dibattiti o iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università sui temi della memoria storica e dell'impegno contro le mafie e il terrorismo;

c) l'intervento a iniziative pubbliche sui temi della memoria storica e dell'impegno contro le mafie e il terrorismo nonché alle iniziative delle associazioni e degli enti che abbiano sottoscritto appositi protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.